



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 5 Del 11-03-22

Oggetto:	PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2022 (ART. 3 - COMMA 55-56 DELLA LEGGE N. 244/2007).
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 11:00, nella sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, notificati a mezzo del Messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

LIGIOS VINCENZO	A	PIRAS LUISA	P
NIOLU SALVATORE	P	SOLINAS LEONARDO	P
PALOMBA ANGELO	P	CADONI ANGELA	A
MURGIA GIUSEPPINA	P	MELONI LEONARDO	P
SANNA COSETTA	P	ARRU ALESSANDRA	P
IDILI ANTONIO	P	IDDA RAFFAELE GIANUARIO	P
MONTI GIOVANNINO	P		

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. NIOLU SALVATORE in qualità di Consigliere Comunale. Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Piras Aldo Lorenzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione da parte del Vicesindaco;

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che: *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;
- all'articolo 3, comma 56, ha disposto: *"Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali"*;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con gli atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

Vista la dichiarazione dei Responsabili di Servizio dalla quale si evince che per l'anno 2022 non sono previsti affidamenti di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, prendere atto di quanto sopra dichiarato;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 125 del 30.06.2008 con la quale è stato approvato il regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione;

Vista la deliberazione n. 6/2005 della Corte di Conti, Sezioni Riunite in Sede di Controllo, che definisce:

- "Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal DPR 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- Gli incarichi di ricerca, invece presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti."

Visto l'art. 9 – comma 28 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo

che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto che in riferimento al limite imposto dall'art. 9 – comma 28 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, la spesa sostenuta nel 2009, per il personale a tempo determinato, è stata pari a € 33.989,92;

Che pertanto il limite di spesa al quale fare riferimento nel 2022, per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato e/o con contratti di collaborazione è pari ad € 16.994,96;

Visto il 1° comma dell'art. 31Bis del D.L. 152/2021, convertito nella Legge 233/2021 che così dispone: *“1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di “scavalco condiviso” previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;*

Visto l'art. 57, comma 2, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha abolito i limiti di spesa di cui all'art. 6 - comma 7 - del D.L. 31 maggio 2010, n.78 , convertito in Legge n.122/2010 che disponeva: *“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati ((nonché' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,)) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009...”*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e sue ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e sue ss.mm.ii.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato apposto il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Comunale dei controlli interni;

Con il voto favorevole espresso in forma palese per alzata di mano di n. 11 consiglieri su 11 presenti

DELIBERA

Di dare atto che per l'anno 2022, come dichiarato dai Responsabili di Servizio, non sono previsti affidamenti di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni coordinate e continuative. Qualora dovessero mutare le esigenze dell'Ente sarà sottoposta al Consiglio Comunale l'approvazione della programmazione ai sensi dell'art. 3 - comma 55-56 - della legge n. 244/2007.

di dare atto che:

- potranno comunque essere affidati incarichi, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- potranno altresì essere affidati gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi dell'articolo 21 - comma 1 - del D.lgs 50/2016;
- l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione, approvato con delibera della G.C. n. 128/2008.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
SECHI LEONARDA

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni.

Il Segretario Comunale
Piras Aldo Lorenzo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
NIOLI SALVATORE

Il Consigliere Anziano
PALOMBA ANGELO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Piras Aldo Lorenzo

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

VERRA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA.

VERRA' TRASMESSA IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARI.

VILLANOVA MONTELEONE, Li 22 MAR. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Piras Aldo Lorenzo

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA
PER DECORRENZA DI TERMINI IL _____ A SEGUITO DI
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 10 GIORNI CONSECUTIVI
DAL _____ AL _____ SENZA OPPOSIZIONI.

VILLANOVA MONTELEONE, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Piras Aldo Lorenzo